



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

IL DIRETTORE GENERALE

Alla Divisione 5

Alla Divisione 7

e, p.c:

Al Dipartimento per la mobilità sostenibile

Alla Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Alla Direzione Generale Territoriale del Nord-Est

Alla Direzione Generale Territoriale del Centro

Alla Direzione Generale Territoriale del Sud

LORO INDIRIZZI PEC

Al Ministero dell'Interno

Dipartimento per l'Amministrazione Generale

per le Politiche del Personale

dell'Amministrazione Civile

e per le Risorse Strumentali e Finanziarie

Direzione centrale per l'Amministrazione Generale e le

Prefetture-Uffici Territoriali del Governo

Politiche per l'Attuazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo

PEC: dcagutg@pec.interno.it;

Alla Regione siciliana

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei

trasporti

Area 6- Coord .Uff. Motorizzazione Civile

PEC:

segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

Alla Regione Valle D'Aosta

Assessorato ambiente, trasporti e mobilità sostenibile

Dipartimento Infrastrutture e viabilità

Servizio Motorizzazione Civile

PEC: trasporti@pec.regione.vda.it

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Assessorato alla Formazione e Cultura ladina, alle infrastrutture e alla mobilità

Dipartimento infrastrutture e Mobilità

Ufficio Motorizzazione

PEC: mobilitaet.mobilita@pec.prov.bz.it



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

IL DIRETTORE GENERALE

Alla Provincia Autonoma di Trento

Servizio motorizzazione civile

PEC: motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile

Servizio motorizzazione civile

PEC: motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it

OGGETTO: Art. 120 del codice della strada.

Si fa riferimento all' art. 120 del Codice della Strada e nello specifico al comma 1 che testualmente recita: *"Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all' art. 2, e della legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'art. 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma"*.

Gli Uffici di Motorizzazione Civile al superamento della prova teorica del candidato al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 citato, per l'ammissione alla prova pratica per il conseguimento del titolo di guida, predispongono richiesta alle Prefetture per la verifica dell'esistenza di eventuali motivi ostativi, il cui procedimento è stato definito dal decreto interministeriale (MIMS e Min. Interno) 24 ottobre 2011 (G.U. n. 265 del 14 novembre 2011).

All' esito della comunicazione da parte della Prefettura della presenza di un ostativo gli Uffici di Motorizzazione Civile emettono il diniego al rilascio del titolo abilitativo.

Il modello in uso presso gli UMC riporta in calce i ricorsi esperibili dal candidato:

- il ricorso al Ministero dell'Interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dello stesso;
- il ricorso giurisdizionale al TAR, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data della medesima (comunicazione).

Su quest' ultima tipologia di ricorso si evidenzia quanto segue.

Il Dipartimento per l'Amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'Interno con nota prot. N. 1811 del 18/03/2021 avente ad oggetto: Articolo 120 del codice della strada, approvato con decreto legislativo n. 285/1992. Ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26391, pubblicata il 19 novembre 2020, di attribuzione all' Autorità giudiziaria ordinaria della giurisdizione in materia di diniego al rilascio e di revoca delle patenti di guida per mancanza dei requisiti morali; inviata per conoscenza alla scrivente Direzione Generale, evidenziava come la Suprema Corte nell'



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

IL DIRETTORE GENERALE

ordinanza citata, nel pronunciarsi su un ricorso presentato avverso un provvedimento prefettizio di revoca della patente adottato nei confronti del destinatario di misura di prevenzione ai sensi dell' art. 120, comma 2 del C.d.S. , abbia affrontato e risolto la questione dell' individuazione della giurisdizione nella materia in argomento, causa in precedenza, di rilevanti incertezze applicative.

Secondo la Suprema Corte, infatti, "il provvedimento ablativo in questione è vincolato a circostanze prestabilite dalla legge [...] senza passare in alcun modo attraverso valutazioni discrezionali dell' organo amministrativo", e i presupposti per la revoca "si collegano a condizioni definite in modo stringente e univoco", ragion per cui "l' atto del prefetto, per quanto materialmente necessario alla produzione dell' effetto della revoca, non assume il connotato di bilanciamento di interessi autonomamente condotto dalla pubblica amministrazione", dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.

Tanto premesso nella nota citata il Ministero dell' Interno evidenzia *"Poiché le considerazioni esposte valgono, ovviamente, anche per la richiamata fattispecie del diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida disciplinato dall' art. 120, comma 1, del codice della strada (il quale, a mente della Sentenza n. 80/2019 della Corte Costituzionale, si configura tuttora come atto a emanazione dovuta e contenuto vincolato), la presente viene inviata al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ai fini delle valutazioni in merito all' aggiornamento del relativo modello di provvedimento attualmente in uso presso i dipendenti Uffici provinciali"*.

Da ultimo la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 8188 del 14.03.2022, pronunciandosi su ricorso avverso provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida (art. 120, co. 1 del C.d.S), evidenzia: *"Le argomentazioni che precedono, le quali fanno leva sui significativi elementi differenziali riscontrabili, rispettivamente, nei provvedimenti di diniego al rilascio ed in quelli di revoca del titolo di abilitazione alla guida, consentono a questa Sezione Unite di affermare, con specifico riguardo alla fattispecie oggetto di causa, che le questioni relative al possesso dei requisiti soggettivi previsti dall' art. 120 C.d.S., comma 1, che contempla il diniego in via automatica del rilascio titolo medesimo a coloro che si trovano in determinate condizioni soggettive, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione, proprio perché si ricollegano ad una posizione di diritto soggettivo"*.

La Corte, pronunciandosi sul conflitto, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, individuandolo nel Tribunale territorialmente competente.

Alla luce di quanto sopra la Divisione 7 CED avrà cura di procedere con l'inserimento nel sistema informatico CED, al posto dello schema di dispositivo per il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida attualmente in uso presso gli UMC, del nuovo modello in allegato alla presente che tiene conto delle intervenute ordinanze della suprema corte di cassazione.

Le Direzioni Generali Territoriali in indirizzo vorranno debitamente informare gli UMC del territorio di propria competenza in ordine al contenuto della presente.

(ing. Pasquale D'Anzi)

Il Direttore della Divisione: Dott. Mirco Chini

Resp. procedimento:

Dott. Fabrizio Pascucci

Tel. 06/41582728